

**CONVENZIONE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO E IL TRIBUNALE DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO "SPAZIO FAMIGLIE "**

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo con sede in viale delle Scienze 90128, (Edificio 15), rappresentato dal Direttore Gioacchino Lavanco, nato a Polizzi Generosa (PA) il 16/05/1959 (Codice Fiscale LVNGCH59E16G273R)

**E**

il Tribunale di Palermo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90100, rappresentato dal Presidente Piergiorgio Morosini, nato a Palermo il 26 marzo 1964 (Codice Fiscale MRSPGR64C26H294J)

**PREMESSO**

- che le parti sono interessate a una reciproca collaborazione finalizzata alla realizzazione di ricerche nel settore delle separazioni e divorzi giudiziali, nonché dell'affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio e delle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio;
- che il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo conduce ricerche e interventi di rete sulla dinamica familiare, con particolare attenzione alla genitorialità, alla cogenitorialità, alla coppia e alla famiglia come fattori di protezione o di rischio in età evolutiva;
- che presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo è già istituito un Servizio di Psicologia rivolto al territorio che offre competenze in particolare nell'ottica di sostenere il benessere psicologico individuale, di gruppi e di famiglie;
- che la Prima sezione civile del Tribunale di Palermo è competente in materia di separazioni, di divorzi, con relativi procedimenti di modifica, e di affidamento di minori nati da genitori non coniugati, procedimenti nei quali la definizione delle controversie giudiziarie per essere effettiva non può prescindere dalla presa in carico e dalla gestione del conflitto familiare;
- che lo statuto dell'Università di Palermo all'art. 3 sottolinea che l'Università "opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale";
- che il progetto strategico del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione si basa sull'esigenza di creare sinergie tra aree scientifiche che si occupano del benessere psicologico, dell'educazione e della formazione continua per contribuire all'avanzamento della ricerca e allo sviluppo del territorio di riferimento e della società più ampia;
- che è importante la pianificazione e l'attivazione di interventi e azioni mirati al sostegno delle iniziative che promuovono il collegamento tra le università, i centri di ricerca ed i soggetti istituzionali e informali impegnati nello sviluppo del territorio (Enti Locali, Imprese, Tribunali, Cooperative, Associazioni);
- che è interesse delle parti formalizzare attraverso apposita Convenzione un rapporto di collaborazione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ART.2**

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata alla sperimentazione di uno "Spazio Famiglie" - da istituirsi presso il Tribunale di Palermo - volto alla prevenzione e/o contenimento della conflittualità tra genitori che in caso di separazione e divorzio affrontano una controversia sulla responsabilità genitoriale e l'affidamento dei minori. Tale azione è ritenuta un'emergenza da entrambe le parti contraenti l'accordo, in considerazione dei dati che hanno evidenziato (sia nel contesto del Tribunale che nella rete dei servizi territoriali competenti per la tutela del minore) il costante aumento del numero di casi in cui i genitori affrontano il procedimento rischiando di sviluppare dinamiche ad alta conflittualità.

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo intende pertanto avviare e sperimentare un modello di lavoro per uno "Spazio Famiglie" a supporto delle attività giudiziarie.

A tal fine, individuati i casi di conflittualità si individua la possibilità di inviare le coppie genitoriali che presentino ricorso per separazione giudiziale o in fase di divorzio giudiziale, allo "Spazio Famiglie", con l'obiettivo di coordinare e monitorare i genitori per la costruzione e la sperimentazione partecipate di un piano genitoriale a tutela del benessere familiare. In maniera congiunta, il personale del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione in collaborazione con il personale della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in quanto espressione di un orientamento psicologico-forense essenziale per l'integrazione degli interventi a tutela dei figli coinvolti in dinamiche familiari a rischio, propone alle coppie genitoriali un percorso che può prevedere:

- a) un'azione di informazione/educazione/orientamento ai servizi del territorio, volta a prevenire eventuali danni della conflittualità genitoriale sui figli;
- b) un'azione di accompagnamento e supporto alla coppia per una consensualizzazione della separazione, con il fine di contenere eventuali dinamiche conflittuali che mettano a rischio il benessere familiare.

La possibilità di rivolgersi allo "Spazio Famiglie" della circoscrizione del Tribunale di Palermo verrà indicata nel decreto di fissazione dell'udienza con le informazioni necessarie a stabilire un contatto con gli operatori del servizio, fermo l'onere del ricorrente di avvisare l'altra parte. Gli operatori dello "Spazio Famiglie", dopo avere reso una consulenza informativa, proporranno ai genitori l'azione a o b, indicati nel precedente capoverso.

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione - con il coordinamento della prof.ssa Cinzia Novara - provvedere all'impianto di una ricerca empirica sulla casistica e sull'evoluzione dei diversi percorsi. Gli operatori dello "Spazio Famiglie" collaboreranno con le cancellerie del Tribunale 1) per la costruzione e l'aggiornamento di una mappatura delle risorse dei servizi territoriali (Servizi Sociali, Centri Famiglia, Servizi di Mediazione Familiare, Servizi delle ASL, ecc.) e 2) per implementare la comunicazione e l'integrazione con i servizi ai quali le famiglie faranno accesso.

Gli operatori dello "Spazio Famiglie" si occuperanno infine di attivare eventuali altre azioni di contesto, finalizzate a contenere l'emotività non costruttiva e il clima di tensione che si respira nei luoghi giudiziari in cui il minore è presente. Secondo la logica della buffering hypothesis si tratta interporre azioni 'leggere' di supporto, in grado di smorzare il clima di potenziale conflittualità,

prima di accedere ai luoghi istituzionali, assumendo un'ottica di riconciliazione con il coinvolgimento dei difensori delle parti e promuovendo una visione integrata e condivisa tra tutti i professionisti che intervengono lungo il percorso.

La procedura è volta a sperimentare l'efficacia di nuove forme di intervento mirate a moderare la conflittualità tra genitori e, in particolare:

- ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari;
- consentire il raggiungimento degli obiettivi evolutivi dei figli coinvolti nella conflittualità tra i genitori in via di separazione o divorzio o cessazione della convivenza more uxorio;
- prevenire il fenomeno dello spill over della conflittualità che vede gli operatori dei servizi coinvolti nelle polarità conflittuali dei genitori e del burnout che vede gli stessi operatori esposti a danni professionali quando sono coinvolti nella gestione dell'alta conflittualità.

### **ART.3**

Il Tribunale di Palermo metterà a disposizione per i punti a e b (di cui al precedente art. 2) i locali necessari allo svolgimento delle attività di informazione/educazione/orientamento e di accompagnamento e supporto alla coppia.

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione metterà a disposizione, lì dove al punto b (di cui al precedente art.2) si rendesse opportuno, i locali del Servizio di Psicologia del Dipartimento, di cui è responsabile il prof. Salvator

0

e Gullo.

### **ART.4**

Le parti convengono che la collaborazione di cui alla presente Convenzione viene svolta a condizione di reciprocità.

### **ART. 5**

I responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:

- per il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, la prof.ssa Cinzia Novara, in qualità di esperta in Empowerment familiare e modelli psicodinamici del lavoro di rete;
- per il Tribunale di Palermo, il dott. Francesco Micela, in qualità di Presidente della Prima Sezione Civile.

Per quanto riguarda il personale impegnato nello "Spazio Famiglie" - oltre agli operatori che vorrà indicare il Tribunale di Palermo - il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, limitatamente alle risorse disponibili, indica:

- per l'attivazione del percorso a) azione di informazione/educazione/orientamento ai servizi del territorio, di cui all'art. 2, la presenza due volte a settimana di tirocinanti delle lauree magistrali in Psicologia;
- per l'attivazione del percorso b) accompagnamento e supporto alla coppia, di cui all'art. 2, la presenza una volta a settimana di tirocinanti e specializzandi delle scuole di Psicoterapia in convenzione con il Dipartimento.

### **ART. 6**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione trova l'applicazione la vigente normativa a tutela della proprietà intellettuale.

### **ART. 7**

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. I luoghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni

oggetto della Convenzione. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **ART. 8**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### **ART. 9**

Le convenzioni, oltre ai casi di impedimento del fornitore, devono prevedere quali cause di scioglimento del rapporto quando:

- a) l'ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- c) il Ministero della giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

Le convenzioni devono prevedere in tutti i casi di scioglimento del rapporto l'esclusione della possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore. Le convenzioni devono escludere che l'Amministrazione assuma qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

Le convenzioni devono prevedere clausole che escludano la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi indicati nelle convenzioni.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo dandone avviso alle altre parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno come anticipo di almeno due mesi.

#### **ART. 10**

Ciascuna parte provvedere alle coperture assicurative di leggi del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi.

La presente convenzione non comporta oneri, neanche indiretti, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia.

Dallo svolgimento delle attività oggetto della convenzione non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione.

È esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante l'accordo nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta dall'Ufficio.

#### **ART. 11**

Il personale delle parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del cit. decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura o ente di provenienza.

#### **ART. 12**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti anche verbalmente o comunque raccolti nell'esecuzione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o elaborazioni manuali e/o automatizzate e, inoltre, per fini statistici, in forma anonima.

Le parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza.

Le parti, inoltre, si impegnano a non rivelare o altrimenti rendere disponibili a terzi le informazioni riservate ed a non utilizzare le medesime per fini diversi da quelli inerenti la sperimentazione di cui al presente accordo. Gli operatori impegnati nelle attività oggetto della convenzione dovranno:

- a) Essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- b) Essere impegnati a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, ciascuno di essi sottoscriverà un impegno in tal senso.

#### **ART. 13**

Tutte le comunicazioni relative al presente accordo saranno ritenute come debitamente effettuate se redatte in forma scritta e consegnata di persona al rappresentante dell'altra parte o, se trasmessa a mezzo posta elettronica, se consegnata alle strutture preposte alla ricezione qui preventivamente identificate.

Gli indirizzi, o gli interlocutori, ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle parti previa comunicazione scritta all'altra.

Tali comunicazioni, domande o altre informazioni saranno indirizzate alle persone e agli indirizzi di seguito indicati o agli indirizzi/persone designati con successive comunicazioni.

#### **ART. 14**

Il presente Accordo non comporta a carico delle parti ulteriori oneri oltre a quelli specificatamente indicati.

#### **ART. 15**

La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642 del 26 ottobre 1972, a carico del soggetto ospitante. È altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è redatto in triplice copia

Palermo, novembre 2023

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Gioacchino Lavanco

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott. Piergiorgio Morosini

I RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
prof.ssa Cinzia Novara

dott. Francesco Micela